R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0025773|12/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Proposta di legge recante:

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”

Il Consigliere regionale

F.to On. Avv. Vito Pitaro

Proposta di legge recante: "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo trae origine dalla necessità di adeguare la disciplina regionale ai principi di semplificazione amministrativa e di uniformità normativa, tenendo conto dell'evoluzione del quadro legislativo nazionale e del ruolo sempre più rilevante che le associazioni Pro Loco svolgono nella promozione del territorio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nell'accoglienza turistica.

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 5, lettera b), prevede, tra i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco, la costituzione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale previsione, pur finalizzata a garantire certezza giuridica e trasparenza amministrativa, risulta oggi più restrittiva rispetto a quanto consentito dalla normativa nazionale in materia di enti del Terzo Settore per le associazioni di promozione sociale a cui le Pro Loco si rifanno.

L'emendamento proposto introduce una modifica di carattere esclusivamente procedurale, prevedendo la possibilità di riconoscere anche la costituzione mediante atto registrato quale requisito valido ai fini dell'iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco.

La modifica consiste, pertanto, nell'aggiunta della dicitura "o registrata" alla disposizione vigente, consentendo una maggiore flessibilità nella fase di costituzione delle associazioni, senza incidere sui requisiti sostanziali di legalità, democraticità e trasparenza previsti dalla normativa regionale e nazionale.

L'intervento si pone l'obiettivo di:

semplificare le procedure amministrative e ridurre gli oneri burocratici a carico delle associazioni;

favorire la nascita e la regolarizzazione delle associazioni Pro Loco sul territorio regionale;

assicurare il pieno allineamento della normativa regionale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;

sostenere le attività di promozione sociale, territoriale, culturale e turistica svolte dalle Pro Loco nell'interesse delle comunità locali.

Le associazioni Pro Loco rappresentano, infatti, un presidio fondamentale per lo sviluppo sociale e turistico dei territori, svolgendo attività di interesse generale finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali e al rafforzamento del senso di comunità. In tale contesto, appare opportuno rimuovere eventuali ostacoli di natura meramente formale che possano rallentare o rendere più onerosa la loro costituzione e iscrizione all'albo regionale.

Si evidenzia, infine, che la modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un intervento di natura ordinamentale volto esclusivamente alla semplificazione delle procedure amministrative.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si sottopone all'esame del Consiglio Regionale il presente emendamento, ritenuto coerente con i principi di semplificazione amministrativa, efficienza dell'azione pubblica e sostegno alle realtà associative impegnate nella promozione e valorizzazione del territorio regionale e nel rispetto dei diritti inviolabili costituzionali di uguaglianza e solidarietà.

Il Consigliere regionale

On. Avv. Vito Pitaro

Firmato digitalmente da: Vito Pitaro
Data: 12/11/2026 11:38:52

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge modifica il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22, ammettendo, accanto alla scrittura privata autenticata, quella registrata ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco. L'intervento ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

Titolo: Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'art. 5 della l.r. 22/2020	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Non sono previsti oneri finanziari da quantificare, poiché alla presente proposta non corrisponde alcuna spesa.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

Non è necessaria l'individuazione di capitoli di copertura, in assenza di nuovi o maggiori oneri.

Programma/capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
—	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. n. 22/2020)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dopo le parole «scrittura privata autenticata» sono inserite le parole «o registrata».

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere regionale

On. Avv. Vito Pitaro

Firmato digitalmente da: Vito Pitaro
Data: 12/11/2026 11:38:54